

RISOLUZIONE N 90 //E

Roma, 20 /10/2015

OGGETTO: *Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973*

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. Per agevolare i contribuenti, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

Codici tributo per versamenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	Codice tributo per versamento spontaneo
"991B"– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA - ART. 1, COMMA 148, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147. IMPOSTA	1850
"992B"– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA - ART. 1, COMMA 148, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147. INTERESSI	

Codici tributo per versamenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	Codice tributo per versamento spontaneo
"993B"– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA - ART. 1, COMMA 148, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147. SANZIONI	
"994B"– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. ADDIZIONALE IRES PER GLI ENTI CREDITIZI, FINANZIARI E ASSICURATIVI – ART. 2, COMMA 2, DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133. IMPOSTA	
"995B"– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. ADDIZIONALE IRES PER GLI ENTI CREDITIZI, FINANZIARI E ASSICURATIVI – ART. 2, COMMA 2, DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133. INTERESSI	2025
"996B"– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. ADDIZIONALE IRES PER GLI ENTI CREDITIZI, FINANZIARI E ASSICURATIVI – ART. 2, COMMA 2, DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133. SANZIONI	

I suddetti codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente ivi richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "*Erario*", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nella forma "AAAA") reperibili all'interno della stessa comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE